

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SU SUOLO
E SOTTOSUOLO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE**

Sommario

CAPO 1	- DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1	- Oggetto e finalità del regolamento	2
Art. 2	- Obiettivi	2
Art. 3	- Disciplina di riferimento	3
Art. 4	- Definizioni	3
CAPO 2	- AUTORIZZAZIONI.....	3
Art. 5	- Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione	3
Art. 6	- Modalità di presentazione della comunicazione	5
Art. 7	- Autorizzazione	5
Art. 8	- Garanzie	6
Art. 9	- Interventi urgenti.....	7
CAPO 3	- ESECUZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DEI LAVORI.....	8
Art. 10	- Inizio Lavori	8
Art. 11	- Cantiere dei Lavori	8
Art. 12	- Ultimazione dei lavori e verifica delle opere eseguite.....	9
CAPO 4	- PRESCRIZIONI TECNICHE	10
Art. 13	- Ripristini per strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso	10
Art. 14	- Ripristini per strade con pavimentazioni in macadam o similari.....	12
Art. 15	- Ripristini per strade con pavimentazioni lapidee, in elementi autobloccanti in cls o similari	12
Art. 16	- Ripristini parchi, giardini e aree di verde pubblico.....	13
Art. 17	- Ripristini su marciapiedi e camminamenti pedonali o simili.....	13
Art. 19	- Tutela del verde	14
CAPO 5	- RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI PER CAVI IN TLC IN F.O.	15
Art. 20	- Uso del suolo e sottosuolo per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.....	15
Art. 21	- Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo e sottosuolo stradale per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.....	15
Art. 22	- Autorizzazione per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica	17
Art. 23	- Garanzie per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica	18
Art. 24	Termini per inizio e fine lavori per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.....	18
Art. 25	- Normativa di riferimento e prescrizioni tecniche per scavi e ripristini per la posa di infrastrutture di telecomunicazioni elettroniche	19
CAPO 6	- SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 26	Sanzioni.....	21
Art. 27	Revoche, sospensioni e limitazioni	21
Art. 28	Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore	21
CAPO 7	- MODULISTICA E ALLEGATI.....	22
Art. 29	Modulistica e allegati	22

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in maniera omogenea, nell'ambito del territorio comunale, le modalità di esecuzione degli interventi su suolo e sottosuolo di strade e relative pertinenze ed aree pubbliche. Rientrano nell'ambito della disciplina del presente regolamento anche gli interventi sui tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, fermo restando i limiti e le competenze previsti dal codice della strada; restano invece escluse dal presente regolamento le strade e le aree pubbliche di proprietà diversa da quella comunale. Per gli interventi su suolo e sottosuolo in strade provinciali all'interno dei centri abitati è previsto il preventivo rilascio del nulla osta della Provincia.
2. Al presente Regolamento pertanto si devono attenere tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di manomissione del suolo o sottosuolo di strade ed aree pubbliche nel territorio comunale.
3. Resta ovviamente escluso dal presente regolamento il Comune di Deruta e conseguentemente le imprese che per conto del Comune, in virtù di puntuali contratti di appalto di opere pubbliche, stanno eseguendo lavori già disciplinati dai contratti stipulati con l'ente medesimo e dal capitolato speciale di appalto allegato al progetto esecutivo.
4. I richiami a norme o regolamenti previgenti contenuti nei contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente sostituiti dalle disposizioni di cui al presente regolamento. Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.
5. Le comunicazioni e le autorizzazione allo scavo di cui al presente regolamento non costituiscono servitù permanente sulla strada nel senso che l'Amministrazione conserva in ogni tempo il pieno diritto di modificare in qualsiasi modo la strada ed i suoi manufatti: in tal caso l'Amministrazione preavviserà il titolare dell'autorizzazione, il quale, a proprie cure e spese, provvederà alla soppressione, alla rimozione ed al nuovo assetto della condotta, in piena conformità alle prescrizioni che le verranno date. Tutto ciò senza che possa reclamare compensi di sorta.
6. Il presente regolamento non attiene a quanto disciplinato per le concessioni di occupazione di suolo pubblico e l'applicazione della tassa di occupazione già trattate dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche".
7. Il presente Regolamento non attiene a quanto disciplinato dalla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale rilascio dei titoli abilitativi che potrebbero rendersi necessari, con particolare riferimento alla L.R. 1/2015, al R.R. 2/2015 e fatte salve le norme di settore prevalenti.
8. Il presente regolamento non attiene a quanto disciplinato dalle norme in materia di terre e rocce da scavo e di smaltimento dei rifiuti (tra cui il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.M. 161/2012, la Legge 98/2013 e le normative in vigore al momento della presentazione delle istanze).

Art. 2 - Obiettivi

1. Il presente regolamento ha l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, al contempo, di migliorare e semplificare le procedure interne per il rilascio delle relative autorizzazioni, laddove necessarie e comunque di informare l'Amministrazione Comunale degli interventi

effettuati dagli enti gestori, nonché garantire il minimo impatto e possibili ripercussioni negative degli interventi sul suolo stradale per la sicurezza degli utenti.

Art. 3 - Disciplina di riferimento

- 1 Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno assunto come riferimento le norme di cui al D. Lgs. n.285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), al DPR n.495/1992 e s.m.i. (Regolamento di attuazione del Codice della Strada), nonché le norme correlate in materia di sicurezza sui cantieri, il D.M. 16.04.2008 per i parallelismi e le interferenze con gli impianti di distribuzione del gas metano, le norme in materia di telecomunicazioni, tra quali il D.Lg.259/2003 e s.m.i., nonché il D.M. 10.07.2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).
- 2 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale, regionale e comunale in materia.

Art. 4 - Definizioni

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) «**apertura d'urgenza dello scavo**»: si considerano interventi di urgenza tutti gli interventi dovuti a causa di forza maggiore e finalizzati al ripristino immediato della funzionalità di un servizio;
 - b) «**attraversamenti ravvicinati**»: ai fini del presente regolamento si intendono per attraversamenti ravvicinati quelli che comportano la realizzazione di scavi trasversali alla carreggiata, anche se non contemporanei, il cui interasse risulti inferiore a 10 mt., per scavi multipli realizzati sia nell'ambito dello stesso intervento che con interventi realizzati in tempi diversi;
 - c) «**centro abitato**»: quello definito dai Comuni con specifica perimetrazione ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. n.285/1992;
 - d) «**materiale stabilizzato**» o «**stabilizzato**»: miscela di aggregati lapidei di primo impiego con composizione granulometrica secondo tabelle di norma UNI. La dimensione massima dell'aggregato non deve essere in ogni caso superiore alla metà dello spessore dello strato di misto granulare ed il rapporto tra il passante al setaccio UNI 0.075 mm ed il passante al setaccio UNI 0.4 mm deve essere inferiore a 2/3;
 - e) «**misto granulometrico**»: materiale inerte (frantumato meccanicamente) di diversa pezzatura esente da materia vegetale o grumi d'argilla, il cui fuso granulometrico rispetta le caratteristiche tecnico funzionali e resistite delle norme di riferimento. Il misto granulometrico dovrà essere conforme alle norme UNI per indice di portanza, modulo resiliente, modulo di deformazione, modulo di reazione;
 - f) «**ripristino**»: (della sede o corpo stradale) si intende l'intervento susseguente lo scavo e la posa delle infrastrutture per la ricostituzione del corpo stradale a livello della finitura superficiale (ad esempio binder e tappetino di usura per le pavimentazioni bituminose).

CAPO 2 - AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione

1. Sono esentati dalla presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo gli enti gestori del servizio idrico-integrato e del servizio di distribuzione del gas metano.
2. Tuttavia i soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti alla presentazione della comunicazione di cui al successivo art.6.
3. Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione tutti i soggetti pubblici o privati diversi da quelli indicati al precedente comma 1.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3 dovranno inoltrare domanda in bollo (in carta semplice per enti pubblici) redatta in conformità al modello allegato al presente regolamento (*Allegato 1*), salvo che per le richieste presentate ai sensi dell'art.88 del D. Lgs. N° 259/2003 (c.d. "codice delle comunicazioni elettroniche") che sono disciplinate al CAPO 5 del presente regolamento.
5. L'istanza di cui al precedente comma 4 dovrà essere trasmessa al Ufficio LL.PP. e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita I.V.A) o nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante firmatario della domanda;
 - b) l'esatta ubicazione dell'intervento (indicazione della località, dell'indirizzo e del numero civico se esistente, ed eventualmente delle coordinate geografiche);
 - c) descrizione sintetica dell'opera da eseguire;
 - d) tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori con indicazione della data di inizio lavori presunta;
 - e) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che eventualmente l'Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo intervento;
 - f) il nominativo del responsabile dei lavori con indicazione obbligatoria di almeno un recapito telefonico a cui lo stesso sia sempre rintracciabile per l'intera durata dei lavori;
 - g) l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni (non obbligatorio se il richiedente è una persona fisica).
6. Ad ogni istanza dovrà essere allegata in duplice copia (unico esemplare se l'istanza viene trasmessa in via telematica):
 - a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della richiesta;
 - b) Planimetria in scala adeguata - minimo scala 1:2.000 - da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori (due copie);
 - c) Sezione tipo da cui desumere le caratteristiche dimensionali dello scavo - larghezza e profondità - (due copie);
 - d) Originale della polizza fideiussoria o della ricevuta di versamento della cauzione da versare secondo le modalità di cui al successivo art.8 (per le polizze di cui all'art.8 comma 8 sarà sufficiente l'indicazione degli estremi della polizza medesima);
7. solo in caso di presentazione dell'istanza in via telematica, dovrà altresì essere allegata la dimostrazione di pagamento dell'imposta di bollo, secondo le modalità di cui al "Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19.04.2016" o mediante autocertificazione conforme all'allegato 6 al presente regolamento.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica ed amministrativa.
9. L'Ufficio LL.PP., valutata la completezza della documentazione, rilascia entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta di cui al presente articolo la relativa autorizzazione e provvederà a trasmetterne, per opportuna conoscenza, una copia al Corpo di Polizia Locale.
10. Sarà possibile inoltrare la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo anche per due o più interventi.
11. Sarà cura del richiedente l'adempimento degli altri obblighi inerenti l'intervento specifico, come, ad esempio, quelli relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, alla regolamentazione della circolazione veicolare, all'ambiente;
12. Sarà cura sempre del richiedente provvedere ad effettuare la verifica di eventuali vincoli che ostino alla realizzazione dell'intervento.

Art. 6 – Modalità di presentazione della comunicazione

1. La comunicazione (in carta semplice) di cui al comma 2 dell'art. 5 dovrà essere redatta in conformità al modello allegato al presente regolamento (*Allegato 2*).
2. La comunicazione di cui al comma 2 dell'art.5 dovrà essere trasmessa all'Ufficio LL.PP. e al Corpo di Polizia Locale almeno cinque giorni lavorativi precedenti all'intervento e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante firmatario della comunicazione;
 - b) l'esatta ubicazione dell'intervento (indicazione della località, dell'indirizzo e dell'eventuale numero civico);
 - c) descrizione sintetica dell'opera da eseguire;
 - d) tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori con indicazione della data di inizio lavori;
 - e) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) il nominativo del responsabile dei lavori con indicazione obbligatoria di almeno un recapito telefonico a cui lo stesso sia sempre rintracciabile per l'intera durata dei lavori;
 - g) l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni.Ad ogni comunicazione dovrà essere allegata in duplice copia (unico esemplare se la comunicazione viene trasmessa in via telematica):
 - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della comunicazione;
 - b) planimetria in scala adeguata - minimo scala 1:2.000 - da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori (due copie);
 - c) sezione tipo da cui desumere le caratteristiche dimensionali dello scavo - larghezza e profondità - (due copie);
 - d) originale della polizza fideiussoria o della ricevuta di versamento della cauzione da versare secondo le modalità di cui al successivo art.8 (per le polizze di cui all'art.8 comma 8 sarà sufficiente l'indicazione degli estremi della polizza medesima).
3. L'eventuale incompletezza della comunicazione e/o degli allegati dovrà essere integrata su richiesta dell'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi. In caso di mancata integrazione nei termini previsti la comunicazione verrà considerata come non presentata.
4. Sarà cura del richiedente l'adempimento degli altri obblighi inerenti l'intervento specifico, come, ad esempio, quelli relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, alla regolamentazione della circolazione veicolare, all'ambiente;
5. La comunicazione di cui al presente articolo potrà riguardare anche due o più interventi.
6. Sarà cura sempre del richiedente provvedere ad effettuare la verifica di eventuali vincoli che ostino alla realizzazione dell'intervento.
7. Al termine dei lavori dovrà essere presentata obbligatoriamente la comunicazione di fine lavori, in conformità al modello allegato al presente regolamento (*Allegato 4b*);
8. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà conservare nel luogo di esecuzione dei lavori di scavo copia della comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 7 – Autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scavo viene rilasciata dall'Ufficio LL.PP. entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento e previa l'acquisizione della cauzione o fideiussione di cui al successivo Art. 8.
2. Il procedimento di autorizzazione e il termine procedurale si interrompe nel caso di richiesta di integrazioni; in questo caso i 30 giorni decorreranno dalla data di completamento della domanda. Il procedimento può essere interrotto una sola volta. Qualora la domanda non

- venga integrata come richiesto, la stessa verrà respinta e archiviata mediante comunicazione all'interessato.
3. L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
 4. Il diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso. Si riportano, a puro scopo esemplificativo, alcune possibili cause di diniego: rottura del suolo stradale prima che siano decorsi due anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione o realizzazione, forte criticità per deviazioni del traffico veicolare.
 5. L'autorizzazione verrà rilasciata a condizione che siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento.
 6. Il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire all'impresa esecutrice dei lavori copia dell'autorizzazione medesima la quale dovrà essere conservata nel luogo di esecuzione dei lavori di scavo.
 7. L'ufficio LL.PP. trasmetterà una copia dell'autorizzazione di cui al presente articolo al Corpo di Polizia Locale, per opportuna conoscenza.
 8. Al termine dei lavori dovrà essere presentata obbligatoriamente la comunicazione di fine lavori, in conformità al modello allegato al presente regolamento (*Allegato 4b*).

Art. 8 – Garanzie

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla costituzione da parte dell'istante di una garanzia finanziaria a tutela del patrimonio dell'ente.
2. La garanzia è costituita mediante il versamento diretto di una cauzione presso la Tesoreria Comunale o mediante la costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
3. L'importo a garanzia minimo, per qualunque tipologia d'intervento, è pari ad €.500,00; qualora il richiedente non sia un concessionario di pubblico servizio la cauzione, di norma, dovrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale, senza ricorrere alla costituzione di polizza fideiussoria o assicurativa.
4. Fatto salvo quanto riportato al precedente comma 3 l'importo a garanzia viene stabilito con il presente regolamento così come segue:
 - per percorrenza su strade asfaltate: €/ml.70,00;
 - per attraversamenti su strade asfaltate: €/ml.70,00;
 - per percorrenza su strade non asfaltate o in banchina: €/ml.30,00;
 - per attraversamenti su strade non asfaltate: €/ml.30,00;
 - per scavi su aree di verde pubblico: €/ml.40,00;
 - per scavi su strade o piazze con pavimentazioni di selciato, lastricato o simili: €/mq.250,00;
 - per scavi relativi a pozzetti: €/cad.500,00.
5. Per le strade bitumate l'importo a garanzia di cui al precedente comma 4 dovrà essere incrementato di €/mq.20,00 per le superfici da ripristinare a seguito dell'asestamento (allegato 8 – schemi per fasi 7, 8 e 9 di scavo e ripristino di strade in conglomerato bituminoso).
6. Gli importi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 potranno essere aggiornati anche mediante atto di Giunta Comunale, su proposta motivata dell'Ufficio LL.PP.
7. Lo svincolo delle garanzie di cui al presente articolo avverrà su richiesta dell'interessato, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, previo accertamento da parte del Comune della regolarità dei lavori eseguiti con particolare riferimento a quelli di ripristino, così come stabiliti dal presente regolamento.

8. In alternativa al versamento della cauzione o costituzione della polizza fideiussoria effettuata per ogni singolo intervento i soggetti concessionari di pubblici servizi avranno facoltà di richiedere la stipula di un'apposita polizza fideiussoria annuale (comunque distinta da quella di cui all'art.23 comma 8), proponendo essi stessi l'importo da garantire sulla base delle quantità di scavo effettuate nell'anno precedente nel territorio comunale; tale richiesta dovrà essere inoltrata in forma scritta all'Ufficio LL.PP. e potrà essere accolta dall'Amministrazione Comunale con atto del Funzionario Responsabile.
9. Ad ogni modo l'importo da garantire con la succitata polizza annuale di cui al precedente comma 6 dovrà essere almeno pari ad € 50.000,00.
10. La polizza di cui al precedente comma 8 potrà essere rinnovata automaticamente per massimo ulteriori due anni; l'originale della polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio LL.PP. all'inizio dell'anno solare e comunque precedentemente o contestualmente alla prima richiesta o comunicazione di cui agli art.5 e 6 precedenti.
11. Tutte le polizze fideiussorie di cui al presente articolo dovranno prevedere la rinuncia da parte del contraente del beneficio della preventiva escussione.

Art. 9 – Interventi urgenti

- 1 Sono da considerarsi urgenti tutti quegli interventi non programmabili dovuti a guasti o rotture.
- 2 Eventuali interventi urgenti potranno essere effettuati dai concessionari di pubblici servizi mediante preventiva comunicazione contenente solo i dati essenziale del cantiere ed il motivo di apertura d'urgenza dello scavo (vedi fac-simile *Allegato 3*), da inviare a mezzo fax (Ufficio LL.PP. n° 075.9728639 e Polizia Locale n° 075.9728678) o a mezzo PEC (comune.deruta@postacert.umbria.it); tale comunicazione dovrà essere integrata entro tre giorni lavorativi mediante l'invio della comunicazione di cui all'art.6 e dei relativi allegati, anche da parte dei concessionari diversi da quelli indicati all'art.5 comma 1.
- 3 Trattandosi di interventi di riparazione, questi non potranno durare più di 24/36 ore e pertanto non è necessaria l'ordinanza per la regolamentazione della viabilità, ma resta comunque l'obbligo per il richiedente di attenersi alle disposizioni riguardanti la segnaletica sui cantieri temporanei di cui al Decreto Ministeriale 10/07/02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- 4 Salvo quanto sopra riportato, anche per gli interventi urgenti valgono tutte le norme e le prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento.

CAPO 3- ESECUZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DEI LAVORI

Art. 10 - Inizio Lavori

- 1 La data di effettivo inizio dei lavori, per quelli oggetto di richiesta di autorizzazione di cui all'art.5, informando l'Ufficio LL.PP. e il Corpo di Polizia Locale almeno cinque giorni lavorativi precedenti all'intervento mediante comunicazione conforme all'**Allegato 4a** (le comunicazioni di cui all'art.6 e all'art.9 comma 2 valgono già come comunicazioni di inizio lavori).
- 2 La comunicazione di cui al precedente comma è trasmessa dal titolare dell'autorizzazione e deve contenere:
 - la data di effettivo inizio dei lavori;
 - il nominativo del responsabile dei lavori;
 - il nominativo dell'impresa esecutrice;
 - la eventuale documentazione che l'autorizzazione subordina all'inizio dei lavori;
 - il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, da cui si evinca che la ditta esecutrice dei lavori si è dotata di Piano Operativo di Sicurezza recependo le prescrizioni del P.S.C., se redatto, per lo specifico intervento.

Art. 11 - Cantiere dei Lavori

- 1 Fermo restando l'obbligo al rispetto di quanto contenuto nell'atto di autorizzazione è fatto obbligo al soggetto autorizzato di porre in opera, a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, tutta la necessaria segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice della Strada e relativo regolamento e del Decreto Ministeriale 10/07/02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- 2 Nel caso in cui l'intervento comporti un mutamento del flusso del traffico e/o chiusura di strade, la segnaletica dovrà essere apposta di concerto con l'Ufficio Polizia Locale.
- 3 La responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e a cose derivante dalla esecuzione dei lavori è ad esclusivo carico del soggetto autorizzato.
- 4 Prima dell'inizio dei lavori sarà obbligo del Titolare dell'autorizzazione accertarsi della presenza nell'area interessata dagli scavi di altre reti di sottoservizi al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture. Il ripristino di eventuali rotture o danneggiamenti alle reti tecnologiche esistenti saranno a carico del titolare della concessione.
- 5 In relazione al tipo di strada oggetto dei lavori, è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati.
- 6 I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni ed ai negozi.
- 7 Laddove possibile gli scavi dovranno essere richiusi nella stessa giornata in cui saranno eseguiti o, eventualmente, dovranno essere opportunamente segnalati a norma del Codice della Strada al fine di eliminare ogni possibile rischio e pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- 8 I lavori, compreso il ripristino stradale, dovranno essere eseguiti con la massima sollecitudine e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento.
- 9 In ogni caso il cantiere dei lavori deve essere allestito e gestito nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri, nonché adeguatamente circoscritto al fine di

- ridurre l'immissione di polveri e rumori verso l'esterno, nonché ai fini del decoro e dell'ornato pubblico.
- 10 E' vietato gettare materiali di qualunque genere sulle strade o spazi pubblici, nonché accumulare sugli stessi rifiuti, materiali o strumenti utili all'arte. I materiali di risulta delle lavorazioni devono essere trasportati presso discariche autorizzate. Il responsabile del cantiere dei lavori dovrà provvedere al mantenimento dell'igiene nelle vicinanze dello stesso.
 - 11 Dopo l'esecuzione delle opere è fatto obbligo di provvedere immediatamente allo smantellamento del cantiere mediante la rimozione delle strutture, dei materiali e di quanto altro posto in opera, garantendo gli spazi pubblici e le strade liberi da ogni ingombro o impedimento.
 - 12 Qualora i lavori dovessero essere interrotti e/o il cantiere sospeso per lunghi periodi, solo per improrogabili cause di forza maggiore, è fatto obbligo di eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare fonti di pericolo per la pubblica incolumità e igiene, nonché ad assicurare la corretta circolazione.
 - 13 Presso il cantiere dei lavori deve essere sempre presente, a disposizione del personale ispettivo e di vigilanza, copia dell'autorizzazione/comunicazione e dei relativi allegati tecnici e grafici.
 - 14 Sarà cura del titolare dell'autorizzazione/comunicazione fotografare le fasi significative dell'esecuzione dell'intervento con le modalità descritte al successivo art.12.

Art. 12 - Ultimazione dei lavori e verifica delle opere eseguite

- 1 La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune entro dieci giorni dal loro effettivo completamento e deve avvenire entro il termine stabilito dall'autorizzazione.
- 2 La comunicazione di cui al precedente comma è redatta dal titolare dell'autorizzazione conformemente al modello allegato al presente regolamento (*Allegato 4b*) e trasmessa all'Ufficio LL.PP.
- 3 Alla predetta comunicazione di fine lavori dovrà essere necessariamente allegata la documentazione fotografica di cui all'art.11 comma 14. Tale documentazione fotografica dovrà essere redatta secondo le seguenti indicazioni:
 - a) dovrà contenere inizialmente una foto d'insieme dell'area di intervento, che permetta di individuare univocamente il luogo in cui questo avverrà (un'indicazione stradale, una pre-insegna, un monumento o un aspetto caratteristico) ed una foto successiva che inquadri meglio e più dettagliatamente la zona della infrastruttura o area pubblica oggetto di intervento;
 - b) le foto successive dovranno immortalare ciascuna delle fasi di lavorazione rappresentate nell'allegato "schemi di ripristino", ad eccezione della prima, indipendentemente dalla tipologia di strada su cui verrà compiuto l'intervento. Tali foto dovranno ripetersi ad intervalli di 5 metri lineari lungo l'asse dello scavo, per lunghezze superiori a 75 metri si può derogare da tale indicazione, realizzando foto fino ad intervalli di 15 metri, si suggerisce in ogni caso di effettuare un minimo di 3 foto per ogni fase di lavorazione;
 - c) in ciascuna delle foto di cui alla lett.b) precedente dovrà essere presente sempre uno strumento di misura come fettuccia metrica, asta graduata o similari posta in verticale sullo scavo e con l'estremità poggiante nel punto più basso e coi gradi ben visibili, in modo da poter desumere chiaramente lo spessore di ciascuno strato posto in opera dal raffronto di foto successive, unicamente per le fasi 2^ (quelle a scavo avvenuto) dovrà essere scattata un'ulteriore foto con lo strumento di misura analogico che permetta di avere coscienza della larghezza dello scavo in corrispondenza della sommità dello stesso;

- d) tutte le foto dovranno essere trasmesse ~~anche~~ in formato digitale, esclusivamente nei formati “jpeg”, “tif” o “raw”, trasmettendo inoltre lo schema di cui all'allegato 10 del presente regolamento debitamente compilato. In tale schema dovrà essere specificato:
- il luogo di intervento, comprensivo di indirizzo completo o in alternativa coordinate geografica in datum WGS84;
 - modello e marca della fotocamera digitale o smartphone, tablet o altro dispositivo elettronico con cui sono state scattate le foto. Se sono stati utilizzati più dispositivi, inserire tutti i dispositivi complessivamente adottati per realizzare le foto;
 - nella prima colonna dovrà essere inserito il nome della foto così come viene generato dalla fotocamera, senza modifiche (una fotografia con un titolo diverso non potrà essere considerata valida ai fini della valutazione del lavoro) mentre nella seconda colonna dovrà essere riportata la descrizione sintetica della foto stessa, con indicazione della distanza relativa progressiva.
- 4 Qualora la documentazione fotografica di cui al precedente comma risulti carente o non conforme a quanto richiesto, sarà facoltà dell'Ufficio LL.PP., a proprio insindacabile giudizio, richiedere a cura e spese del titolare dell'autorizzazione/comunicazione l'effettuazione di sondaggi per la verifica dei lavori di ripristino eseguiti.
- 5 Entro trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'ultimazione dei lavori l'Ufficio LL.PP., se necessario, richiede l'integrazione della documentazione allegata alla medesima. Se entro 30 giorni le eventuali integrazioni richieste non venissero prodotte la comunicazione di ultimazione lavori presentata verrebbe archiviata d'ufficio.
- 6 Non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'ultimazione dei lavori, l'Ufficio LL.PP. provvede ad effettuare un sopralluogo per una verifica visiva dei lavori eseguiti. Nel caso di richiesta di integrazioni di cui al precedente comma 4 i predetti termini vengono sospesi.
- 7 Qualora all'esito della verifica risulti che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con particolare riferimento a quelli di ripristino, il Comune, procede allo svincolo della garanzia di cui all'art.8
- 8 Nel caso in cui la verifica di cui al presente articolo dia esito negativo in quanto venga riscontrato che i lavori eseguiti non siano a regola d'arte, il Comune invita l'interessato a provvedere alla regolarizzazione dell'opera, indicando le lavorazioni che devono essere eseguite e assegnando un termine non superiore a giorni trenta in base all'entità delle opere necessarie al corretto ripristino.
- 9 Trascorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del precedente comma 8, il Comune, previa comunicazione di accertata inadempienza, provvede all'incameramento della cauzione o all'escussione della garanzia finanziaria di cui all'art.8 e alla esecuzione delle necessarie opere a propria cura e a spese del soggetto autorizzato.

CAPO 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 13 – Ripristini per strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso

- 1 Il ripristino dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione secondo le fasi e le modalità di seguito descritte ed esemplificate negli schemi grafici allegati al presente regolamento.
- 2 Fermo restando la corretta esecuzione dell'allettamento e della protezione superiore delle condotte o infrastruttura posata e, qualora previsto, idoneamente individuata con nastro segnaletico, dovrà essere previsto il riempimento degli scavi, eseguito con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argille ed arbusti, o in alternativa con conglomerati cementati alleggeriti di materiali inerti o granulati di polimeri eco compatibili, costipato accuratamente

- in strati successivi mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 12 sotto la superficie della pavimentazione.
- 3 Successivamente dovrà essere steso in opera, a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, il conglomerato bituminoso per uno spessore di cm. 12, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno sei mesi.
 - 4 Durante il periodo di assestamento il titolare dell'autorizzazione è responsabile di cedimenti, buche o altri pericoli indotti dai lavori di scavo e ripristino che possano venire a verificarsi, inclusa la segnaletica orizzontale e verticale.
 - 5 Al termine del periodo di assestamento dovrà essere effettuata la fresatura a freddo, con macchina operatrice idonea, della superficie di ripristino con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10 e schemi allegati relativi ai tipi di scavo, per una profondità di cm. 4.
 - 6 Successivamente, dovrà essere steso in opera (in unica soluzione) a mano e/o con macchina vibrofinitrice il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm. 4 previa pulitura della superficie con macchina e stesa di emulsione bituminosa acida per l'attacco del nuovo manto steso.
 - 7 Dovranno inoltre essere effettuate la giunzione del bordo della nuova pavimentazione con emulsione bituminosa, il raccordo alle opere di raccolta e smaltimento delle acque superficiali ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e/o verticale.
 - 8 Il titolare dell'autorizzazione allo scavo e la Direzione dei Lavori sono responsabili di tutto il ciclo dell'esecuzione dei lavori.
 - 9 Il ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri dovrà avvenire come segue (vedere anche schemi di cui all'allegato 8 del presente regolamento):
 - a) nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per una lunghezza superiore a 50 cm. per parte rispetto alla tratta interessata (fig. 1);
 - b) nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di almeno metri 5 per tutta la larghezza della sezione stradale (fig. 2);
 - c) nel caso di attraversamenti ravvicinati, come definiti all'art.4, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza tale da ripristinare almeno metri 2,50 oltre gli scavi più esterni e per tutta la larghezza della sede stradale (fig. 3a);
 - d) nel caso di attraversamenti multipli, ma non ravvicinati, il ripristino dovrà essere effettuato per ciascuno scavo secondo le modalità previste singolarmente (fig. 3b).
 - 10 Il ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri dovrà avvenire come segue (vedere anche schemi di cui all'allegato 8 del presente regolamento):
 - a) nel caso di scavi longitudinali, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto b) del presente articolo, il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per una lunghezza superiore a 50 cm. per parte rispetto alla tratta interessata (fig.4);
 - b) nel caso di scavi longitudinali a ridosso della linea di mezzzeria (vale a dire ad una distanza inferiore a 70 cm) il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per una lunghezza superiore a 50 cm. per parte rispetto alla tratta interessata (fig.5);
 - c) nel caso di attraversamenti minori di metà carreggiata, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto d) del presente articolo, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di almeno metri 5 per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata) (fig. 6);
 - d) nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata e a ridosso della linea di mezzzeria (vale a dire ad una distanza inferiore a 70 cm) il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di almeno metri 5 per tutta la larghezza carreggiata (fig. 7);
 - e) nel caso di attraversamento maggiore di metà carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di almeno metri 5 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 8);
 - f) nel caso di attraversamenti ravvicinati, come definiti all'art.4, entrambi minori a metà carreggiata e ad una distanza non inferiore a 70 cm. dalla linea di mezzzeria, il manto di

- usura dovrà essere steso per una lunghezza tale da ripristinare almeno metri 2,50 oltre gli scavi più esterni e per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata) - (fig. 9a);
- e) nel caso di attraversamenti ravvicinati, come definiti all'art.4, di cui almeno uno a ridosso dalla linea di mezzzeria (vale a dire ad una distanza inferiore a 70 cm.), il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza tale da ripristinare almeno metri 2,50 oltre gli scavi più esterni e per tutta la larghezza della carreggiata (fig.9b e 9c);
 - g) nel caso di attraversamenti multipli, ma non ravvicinati, il ripristino dovrà essere effettuato per ciascuno scavo secondo le modalità previste singolarmente (fig.10a,10b e 10c).
- 11 Per i casi non espressamente riportati nei precedenti commi 9 e 10 si dovrà agire riconducendo l'intervento alle situazioni analoghe o similari; anche per i ripristini da realizzare in prossimità di intersezioni stradali a raso si dovrà agire riconducendo l'intervento alle situazioni analoghe, di norma prevedendo che venga effettuato il ripristino anche della carreggiata, per l'intera larghezza, della strada perpendicolare a quella d'intervento. Salvo per impedimenti tecnici, che dovranno essere dimostrati dal richiedente, non si accetteranno scavi non longitudinali alla carreggiata e attraversamenti trasversali non perpendicolari alla carreggiata.
- 12 In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente tagliata, con apposita attrezzatura (frese e/o disco rotante), per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi. Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio LL.PP.

Art. 14 – Ripristini per strade con pavimentazioni in macadam o similari

- 1 Il ripristino dei corpi stradali e delle pavimentazioni in macadam o similari dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione secondo le fasi e le modalità di seguito descritte.
- 2 Fermo restando la corretta esecuzione dell'allettamento e della protezione superiore delle condotte o infrastruttura posata, dovrà essere previsto il riempimento degli scavi, eseguito con:
 - a) sabbia di cava o di fiume pulita fino alla profondità di 80 cm. sotto la superficie della pavimentazione;
 - b) misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato pezzatura mm. 40/70 fino alla profondità di 40 cm. sotto la superficie della pavimentazione;
 - c) misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato pezzatura mm. 0/22 fino alla superficie della pavimentazione;
- 3 Il materiale di riempimento dovrà essere bagnato con acqua e opportunamente compattato tramite rullo compressore o piastra vibrante; la prima operazione di compattazione verrà eseguita dopo la stesura del 40/70, la seconda dopo la stesura dello 0/22;
- 4 Nei successivi 30 giorni il richiedente dovrà provvedere all'esecuzione di un 2° e 3° ricarico con misto granulometrico compattato sempre con mezzo meccanico.
- 5 Dovranno inoltre essere effettuati il raccordo alle opere di raccolta e smaltimento delle acque superficiali ed il rifacimento della segnaletica verticale.
- 6 Il titolare dell'autorizzazione allo scavo e la Direzione dei Lavori sono responsabili di tutto il ciclo dell'esecuzione dei lavori.

Art. 15 – Ripristini per strade con pavimentazioni lapidee, in elementi autobloccanti in cls o similari

- 1 Le pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, basoli, lastre, guide, cordoli ecc.) o in elementi

- autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica.
- 2 Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.
 - 3 Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con conglomerato cementizio alleggerito di materiali inerti o granulati di polimeri eco compatibili, costipato accuratamente in strati successivi mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla quota della pavimentazione adiacente, in attesa del naturale assestamento del sottofondo.
 - 4 Il ripristino della pavimentazione lapidea o in cubetti di porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio Rck non inferiore a 25 N/mm², di spessore non inferiore a 20 cm ed armata con rete elettrosaldata \varnothing 8/10x10 sulla quale verrà successivamente posata la pavimentazione.
 - 5 Dovranno essere curati i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente.

Art. 16 – Ripristini parchi, giardini e aree di verde pubblico

- 1 Il ripristino di scavi effettuati su aree pubbliche sistemate a verde quali parchi, giardini, ecc. dovrà avvenire con terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc.
- 2 Il terreno vegetale come sopra descritto dovrà essere posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti.
- 3 Successivamente si provvederà alla semina del prato con miscuglio di graminacee, previa fresatura del terreno per profondità non inferiore a cm.10, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc.
- 4 Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto antecedente l'intervento (cordoli, eventuali pavimentazioni, panchine, arredi urbani, ecc.).

Art. 17 – Ripristini su marciapiedi e camminamenti pedonali o simili

- 1 Nel caso di scavi longitudinali effettuati su marciapiedi, camminamenti pedonali, piste ciclabile o simili, indipendentemente dal tipo di pavimentazione preesistente, il ripristino dovrà essere effettuato per tutta la larghezza del marciapiede e per la tratta interessata.
- 2 Nel caso di scavi trasversali su marciapiedi, camminamenti pedonali, piste ciclabile o simili, indipendentemente dal tipo di pavimentazione preesistente, il ripristino dovrà essere effettuato per tutta la larghezza del marciapiede e per una lunghezza pari ad almeno 5 mt.

Art. 18 – Attraversamenti, percorrenze su banchina e casi particolari

- 1 Per quanto concerne gli attraversamenti si prescrive che, laddove possibile, dovranno essere privilegiati gli attraversamenti in sotterraneo con spingitubo, ovvero dovranno essere realizzati con il sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale senza intaccare la pavimentazione bitumata e senza creare limitazioni al traffico veicolare; i cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti dovranno essere dimensionati in modo da garantire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale od intralcio alla circolazione.
- 2 Qualora non sia possibile realizzare l'attraversamento con il sistema spingitubo di cui al precedente comma dovranno essere seguite le indicazioni di ripristino di cui agli art. 14 e 15 precedenti.
- 3 In presenza di scarpate e fossi lungo la carreggiata lo scavo con percorrenza in banchina sarà consentita soltanto se quest'ultima abbia larghezza non inferiore a mt.2,00.

- 4 Per quanto concerne gli scavi puntuali, necessari ad esempio per la sistemazione o l'introduzione di un pozzetto stradale, si prescrive l'obbligo di ripristino per una fascia di almeno 50 cm. attorno al pozzetto. (A titolo esemplificativo per un pozzetto cm.40x40 il ripristino comprenderà complessivamente un'area di cm.140x140 , pozzetto incluso).
- 5 Per i casi non previsti e/o non riconducibili a quanto riportato nel presente regolamento, possono essere adottate modalità di ripristino diverse da quelle stabilite. In tal caso, tali modalità verranno indicate nel titolo autorizzativo di cui all'art.7 oppure stabilite in accordo con l'Ufficio LL.PP. nel caso delle comunicazioni di cui all'art.6.

Art. 19 - Tutela del verde

- 1 Tutti gli interventi contemplati nel presente regolamento dovranno tenere conto delle essenze arboree e delle piante presenti in loco e del loro spazio vitale.
- 2 Di norma il tracciato degli scavi dovrà essere mantenuto a distanza dalle alberature, anche se ciò costituisca aumento della percorrenza; tuttavia, qualora, per insormontabili e comprovate circostanze di ordine tecnico, ciò non fosse possibile si prescrive che gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 3,00, ridotta a mt. 2 se le piante hanno una circonferenza del tronco inferiore a cm. 40 misurato ad un metro di altezza e a mt. 1,5 per gli arbusti.
- 3 Per gli impianti elettrici la distanza minima da considerare resta comunque di mt.3,00.
- 4 In casi di comprovata e documentata necessità si potrà derogare alle distanze minime di cui ai precedenti commi.
- 5 Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, ecc.).
- 6 In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un'area di rispetto avente raggio minimo di mt.0,75 dal fusto (misurato a terra).
- 7 Le norme di cui al presente articolo potranno essere comunque subordinate al regolamento riguardante la tutela del verde attualmente in corso di redazione.

CAPO 5 - RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI PER CAVI IN TLC IN F.O.

Art. 20 - Uso del suolo e sottosuolo per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

1. Il presente capo disciplina le modalità di richiesta e rilascio delle autorizzazioni per la manomissione e uso del suolo e sottosuolo stradale nel caso di installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D. Lgs. 1° Agosto 2003, n° 259 e s.m.i. e della Legge Regionale 23.12.2013, n°31.
2. Il presente capo, e conseguentemente il presente regolamento, non disciplinano quanto previsto in materia edilizia dall'art.2 del Decreto Legge 25.06.2008, n°112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n°133.

Art. 21 - Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo e sottosuolo stradale per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

1. Sono obbligati a presentare istanza di autorizzazione i soggetti interessati che intendono effettuare interventi di manomissione del suolo e /o sottosuolo stradale per le installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica di cui all'art.20 del presente regolamento.
2. I soggetti di cui al precedente comma debbono essere in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'art.25 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n°259.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1 dovranno inoltrare domanda in bollo (in carta semplice per enti pubblici) redatta in conformità al modello allegato al presente regolamento (*Allegato 5*).
4. L'istanza di cui al precedente comma 3 dovrà essere trasmessa all'Ufficio LL.PP. e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) generalità della società richiedente (denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita I.V.A.) e del legale rappresentante firmatario della domanda (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale);
 - b) descrizione sintetica dell'intervento (l'intervento dovrà essere dettagliato nella relazione illustrativa, di cui al seguente comma 5, da allegare obbligatoriamente all'istanza).
 - c) tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori con indicazione della data di inizio lavori presunta;
 - d) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che eventualmente l'Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo intervento;
 - e) dichiarazione del richiedente in merito all'assenza o presenza dei vincoli urbanistici o di altro genere;
 - f) dichiarazione di assenza o presenza di interferenza con altre infrastrutture;
 - g) l'eventuale intenzione di utilizzare infrastrutture comunali per l'installazione, parziale o totale, delle infrastrutture di comunicazione elettronica oggetto della richiesta;
 - h) il nominativo del responsabile dei lavori con indicazione obbligatoria di almeno un recapito telefonico a cui lo stesso sia sempre rintracciabile per l'intera durata dei lavori;
 - i) l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni;
5. Ad ogni istanza dovrà essere allegata in duplice copia (unico esemplare se l'istanza viene trasmessa in via telematica):
 - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della richiesta;
 - b) planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
 - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
 - manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;

- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;
 - c) particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
 - d) sezioni trasversali in scala adeguata, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
 - e) sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti.
 - f) file della planimetria di cui al precedente punto c) in formato dxf o dwg;
 - g) relazione tecnica illustrativa nella quale venga esposto esaurientemente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, ed in particolare:
 - le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
 - eventuali interferenze con altre infrastrutture;
 - eventuali situazioni di interesse comune ad altri società, enti o gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza, evidenziando in particolare modo le tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione del Comune di Deruta, per valutarne il possibile utilizzo.
 - l'assenza o la presenza di vincoli urbanistici o di altro genere.
 - h) originale della polizza fideiussoria o della ricevuta di versamento della cauzione da versare secondo le modalità di cui al successivo art.23 (per le polizze di cui all'art.23 comma 8 sarà sufficiente l'indicazione degli estremi della polizza medesima).
6. Solo in caso di presentazione dell'istanza in via telematica, dovrà altresì essere allegata la dimostrazione del pagamento del versamento dell'imposta di bollo, secondo le modalità di cui al "Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19.04.2016" o mediante autocertificazione conforme all'allegato 6 al presente regolamento.
 7. Sarà possibile inoltrare la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo anche per due o più interventi.
 8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica ed amministrativa.
 9. L'Ufficio LL.PP., valutata la completezza della documentazione, rilascia entro 45 gg. dal ricevimento della richiesta di cui al presente articolo la relativa autorizzazione; per tale termine valgono le riduzioni a quindici e dieci giorni previsti dal comma 7 dell'art.88 del D.Lgs.259/2003.
 10. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento o abbia indetto un'apposita conferenza dei servizi, la richiesta si considera accolta.
 11. L'Amministrazione può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al precedente comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta e corretta integrazione documentale.
 12. Sarà cura del richiedente l'adempimento degli altri obblighi inerenti l'intervento specifico, come, ad esempio, quelli relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, alla regolamentazione della circolazione veicolare, all'ambiente.
 13. Sarà altresì cura della società richiedente reperire le necessarie informazioni presso le altre aziende erogatrici di servizi o effettuare i necessari sondaggi sulla eventuale presenza nel sottosuolo di infrastrutture a rete che possano interferire con lo scavo da realizzare, che dovrà essere eventualmente realizzato in conformità alle norme tecniche vigenti per le infrastrutture di cui è stata accertata la presenza.
 14. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata a tutti i soggetti interessati. In tal caso la domanda potrà essere valutata anche in conferenza di servizi per ciascun ambito regionale e convocata dal Comune di maggiore dimensione

demografica; è facoltà del richiedente convocare la conferenza di servizi su propria iniziativa.

Art. 22 - Autorizzazione per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

1. L'autorizzazione di cui al presente Capo viene rilasciata dall'Uffici LL.PP. entro i termini di cui al precedente art.21 comma 9 e previa l'acquisizione della cauzione o fideiussione di cui al successivo Art. 23.
2. Il procedimento di autorizzazione e il termine procedurale si interrompe nel caso di richiesta di integrazioni, valendo quanto riportato al precedente art. 21 comma 11. Qualora la domanda non venga integrata come richiesto, la stessa verrà respinta e archiviata mediante comunicazione al richiedente.
3. L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
4. Il diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso. Si riportano, a puro scopo esemplificativo, alcune possibili cause di diniego: rottura del suolo stradale prima che siano decorsi due anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione o realizzazione, forte criticità per deviazioni del traffico veicolare.
5. L'autorizzazione verrà rilasciata a condizione che siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento.
6. Il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire all'impresa esecutrice dei lavori copia dell'autorizzazione medesima la quale dovrà essere conservata nel luogo di esecuzione dei lavori di scavo.
7. L'Ufficio LL.PP. provvederà a trasmettere, per opportuna conoscenza, una copia dell'autorizzazione di cui al presente articolo al Corpo di Polizia Locale ed una al Settore Edilizia.
8. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà conservare nel luogo di esecuzione dei lavori di scavo copia dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
9. Al termine dei lavori dovrà essere presentata obbligatoriamente la comunicazione di fine lavori, in conformità al modello allegato al presente regolamento (***Allegato 4b***) unitamente alla planimetria us-built, da produrre anche in formato digitale (dxf o dwg).
10. Il titolare dell'autorizzazione, se ricorre il caso, dovrà effettuare la comunicazione di cui al comma 3) art.89 D.Lgs. 01.08.2003, n°259: << *Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88 >>, pena la nullità dell'autorizzazione oggetto del presente articolo.*

Art. 22 bis - Nulla osta rilasciato ai sensi dell'art.89 del D.Lgs.259/2003

1. Nel caso in cui l'istanza riguardi anche la richiesta di utilizzazione e/o condivisione di infrastrutture comunali (art.89 D.Lgs.259/2003) il Comune rilascia, se del caso e salvo impedimenti di natura tecnica, il proprio nulla osta.
2. Nel caso in cui l'infrastruttura comunale coinvolta sia affidata in gestione ad un altro ente o soggetto, il nulla osta di cui al precedente comma 1 verrà inviato anche al gestore, il quale

provvederà, se del caso e salvo impedimenti di natura tecnica, ad emettere il proprio provvedimento autorizzativo o nulla osta.

Art. 23 - Garanzie per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente capo è subordinata alla costituzione da parte dell'istante di una garanzia finanziaria a tutela del patrimonio dell'ente.
2. La garanzia è costituita mediante il versamento diretto di una cauzione presso la Tesoreria Comunale o mediante la costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
3. L'importo a garanzia minimo è pari ad €500,00.
4. Fatto salvo quanto riportato al precedente comma 3 l'importo a garanzia viene stabilito con il presente regolamento così come segue:
 - per percorrenza e attraversamenti su strade asfaltate: €/ml.70,00;
 - per percorrenza e attraversamenti su strade non asfaltate o in banchina: €/ml.30,00;
 - per scavi su aree di verde pubblico: €/ml.40,00;
 - per scavi su strade o piazze con pavimentazioni di selciato, lastricato o simili: €/mq.250,00;
 - per scavi relativi a pozzetti: €/cad. 500,00.
5. Per le strade bitumate l'importo a garanzia di cui al precedente comma 4 dovrà essere incrementato di €/mq.20,00 per le superfici da ripristinare a seguito dell'asestamento (allegato 8 – schemi per fasi 7, 8 e 9 di scavo e ripristino di strade in conglomerato bituminoso).
6. Gli importi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 potranno essere aggiornati anche mediante atto di Giunta Comunale, su proposta motivata dell'Ufficio LL.PP.
7. Lo svincolo delle garanzie di cui al presente articolo avverrà su richiesta dell'interessato con le modalità previste all'art.12 del presente regolamento, previo presentazione di comunicazione di fine lavori di cui all'art. 22 comma 9 e previo accertamento da parte del Comune della regolarità dei lavori eseguiti con particolare riferimento a quelli di ripristino.
8. In alternativa al versamento della cauzione o costituzione della polizza fideiussoria effettuata per ogni singolo intervento i soggetti concessionari di pubblici servizi avranno facoltà di richiedere la stipula di un'apposita polizza fideiussoria annuale (comunque distinta da quella di cui all'art.8 comma 8), proponendo essi stessi l'importo da garantire sulla base delle quantità di scavo effettuate nell'anno precedente nel territorio comunale; tale richiesta dovrà essere inoltrata in forma scritta all'Ufficio LL.PP. e potrà essere accolta dall'Amministrazione Comunale con atto del Funzionario Responsabile.
9. Ad ogni modo l'importo da garantire con la succitata polizza annuale di cui al precedente comma 12 dovrà essere almeno pari ad € 50.000,00.
10. La polizza di cui al precedente comma 8 potrà essere rinnovata automaticamente per massimo ulteriori due anni; l'originale della polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio LL.PP. all'inizio dell'anno solare e comunque precedentemente o contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione di cui all'art.21 precedente.
11. Tutte le polizze fideiussorie di cui al presente articolo dovranno prevedere la rinuncia da parte del contraente del beneficio della preventiva escussione.

Art. 24 Termini per inizio e fine lavori per installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione e dovrà essere comunicata all'Ufficio LL.PP. ed al Corpo di Polizia Locale del Comune di Deruta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi mediante comunicazione conforme all'**Allegato 6a**.

2. Per la fine lavori, il cui termine massimo è stabilito in tre anni dalla data di inizio lavori, dovrà essere data apposita comunicazione all'Amministrazione conforme all'**Allegato 6b**.
3. I contenuti delle comunicazioni di inizio e fine lavori sono analoghi a quelli indicati al CAPO 3; alla comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma dovrà essere allegata l'as-built delle opere realizzate, anche in formato digitale editabile (dwg o dxf).

Art. 25 – Normativa di riferimento e prescrizioni tecniche per scavi e ripristini per la posa di infrastrutture di telecomunicazioni elettroniche

1. Le specifiche tecniche a cui fare riferimento per il presente capo sono indicate dal D.M. 1° Ottobre 2013 “specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture e digitali nelle infrastrutture stradali” (Allegato 9).
2. Sono ammissibili gli scavi di tipo tradizionale o a limitato impatto ambientale (“no dig” o “minitrincea”), così come riepilogato nella tabella A allegata al D.M. 1° Ottobre 2013.
3. Per i parallelismi e le interferenze con i tubi del gas si dovrà fare riferimento all'allegato A al D.M. 16.04.2008.
4. Il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al rispetto delle vigenti norme di Legge e Regolamentari in materia di terre e rocce da scavo e di smaltimento dei rifiuti, tra cui il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.M. 161/2012, la Legge 98/2013 e le vigenti normative regionali.
5. Il titolare dell'autorizzazione sarà inoltre tenuto al rispetto delle vigenti norme di Legge e Regolamentari per la tutela delle strade e per la circolazione nonché al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) lo scavo dovrà essere eseguito rispettando l'ubicazione, le misure, distanze, profondità, pendenze, ecc. secondo i dettagli e particolari tecnici riportati nel disegno presentato, qualora non in contrasto con le prescrizioni del presente disciplinare, usando tutti gli accorgimenti e precauzioni occorrenti dettati dalla tecnica;
 - b) la segnaletica stradale, prima e durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere installata a cura e spese del richiedente, in osservanza ed in attuazione delle vigenti norme del Nuovo Codice della Strada. Nel caso in cui l'intervento comporti un mutamento del flusso del traffico e/o la chiusura di strade, la segnaletica dovrà essere installata sulla base delle indicazioni richieste e impartite dall'Ufficio di Polizia Locale;
 - c) le macchine edili, tra cui i veicoli cingolati, non potranno circolare sul tappeto senza protezioni onde evitare danni (protezioni con assi o gomma);
 - d) il collocamento delle tubazioni e/o delle condutture dovrà essere effettuato senza danneggiare in alcuna maniera la strada ed i manufatti comunali;
 - e) dovranno essere tassativamente rispettate le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali dettate dal D.M. 01/10/2013, salvo quanto diversamente specificato nel presente disciplinare;
 - f) i pozzetti, e relativi chiusini non potranno emergere dalla sede stradale e/o banchina e dovranno avere caratteristiche di resistenza a rottura tali da essere classificati di tipo “CARRABILE”. La responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e a cose derivante dalla inosservanza di questa disposizione sarà a carico del richiedente;
 - g) il manto stradale, in corrispondenza delle superfici bitumate, prima dell'effettuazione dello scavo in sezione obbligata, dovrà essere opportunamente tagliato, con taglio continuo sui due lati;
 - h) gli scavi dovranno essere richiusi nella stessa giornata in cui vengono eseguiti o, se ciò non fosse tecnicamente possibile, dovranno essere opportunamente segnalati a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità. Per il riempimento dello scavo dovrà essere utilizzato materiale misto cementato a q. 0,70 di cemento per ogni mc. di inerte. Dovrà essere posta in opera, sopra alla condotta ad una distanza di circa 20-30 cm. una retina di plastica per la

segnalazione delle sottostanti tubazioni; in alternativa potranno essere utilizzati additivi per la colorazione del conglomerato cementizio di ripristino. Nello specifico il ripristino delle pavimentazioni bituminose dovrà essere eseguito come segue:

- riempimento dello scavo mediante materiale misto cementato a q. 0,70 al mc. fino a cm. 5,00 dalla superficie stradale;
 - riempimento del restante scavo mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso tipo “tappeto” dello spessore minimo di cm. 5, previa fresatura di cui al successivo punto;
 - ad assestamento avvenuto è obbligatorio procedere alla fresatura della pavimentazione esistente e conseguente ripristino sempre con tappetino, per uno spessore di almeno 3 cm ed una **larghezza di almeno una corsia**, fermo restando che in particolari situazioni il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere il ripristino dell'intera carreggiata.
 - Per le banchine non asfaltate manomesse dovrà essere effettuato il ripristino dello strato superiore con materiale arido fine ben costipato con leggera pendenza verso l'esterno.
- i) Per i casi non contemplati al presente articolo si farà riferimento, laddove riconducibili, alle modalità di ripristino di cui Capo 4 del presente regolamento.
- j) qualora, a seguito degli scavi, venisse danneggiata la segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere ripristinata dopo la posa del tappetino;
- k) gli scavi potranno essere eseguiti anche con mezzi meccanici ma, in vicinanza di alberature e/o opere interrato, è obbligatoria l'esecuzione a mano dello scavo. Dovranno essere altresì ripristinate tutte le attrezzature che verranno manomesse nel corso degli scavi ivi compresa la segnaletica stradale verticale esistente al momento dell'inizio dei lavori;
- l) il ripristino sulle altre pavimentazioni dovrà mantenere le stesse caratteristiche, qualità architettoniche e forme di quelle esistenti. Il ripristino di qualunque tipo di pavimentazione non dovrà in ogni caso formare gobbe e/o piani sfalsati con la pavimentazione circostante la superficie scavata;
- m) fino al definitivo ripristino stradale e svincolo della somma lasciata a garanzia del corretto ripristino, i ricarichi dovranno essere eseguiti a cura del richiedente e dovranno essere ispezionati giornalmente, onde eliminare qualsiasi pericolo per l'incolumità a persone e a cose, rimanendo inteso sin da ora che la responsabilità civile e penale per eventuali incidenti, farà carico direttamente al richiedente;
- n) tutti gli eventuali danni causati nel corso dei lavori a persone e cose, sono a carico del soggetto autorizzato ed in particolare quelli arrecati alle canalizzazioni dei servizi esistenti. I danni causati dovranno essere tempestivamente riparati al fine di procurare il minor disservizio possibile agli utenti, dandone immediata comunicazione direttamente ai titolari dei servizi interessati. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere conformi alle condizioni indicate nel presente disciplinare. Ogni difetto e vizio riscontrato nelle pavimentazioni ripristinate non consentirà lo svincolo delle somme depositate a garanzia in quanto l'Amministrazione è legittimata ad utilizzare queste ultime, senza indugio, per finanziare il ripristino dei luoghi a regola d'arte, sostituendosi al richiedente.

CAPO 6- SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Sanzioni

- 1 Fatto salvo quanto previsto all'art.12, commi 8 e 9, per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.
- 2 Sono in ogni caso fatte salve le eventuali altre sanzioni stabilite da altre leggi in materia, anche regionali, e da norme e regolamenti comunali.
- 3 Sono sempre fatte salve le eventuali sanzioni penali.

Art. 27 Revoche, sospensioni e limitazioni

- 1 Per gravi, conclamate e/o reiterate violazioni alle disposizioni di cui al titolo autorizzativo, al presente regolamento o alle disposizioni legislative vigenti il Comune di Deruta potrà disporre la sospensione e/o la revoca dei lavori di scavo oggetto delle autorizzazioni rilasciate dal Comune o delle Comunicazioni di cui al regolamento medesimo.
- 2 Il Comune potrà inoltre disporre, anche al di fuori del titolo autorizzativo, limitazioni al cantiere fissando delle fasce orarie in cui sarà possibile lavorare, a tutela dei propri cittadini in relazione alla rumorosità del cantiere medesimo.

Art. 28 Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore

- 1 Le autorizzazioni relative alla materia oggetto del presente regolamento, già rilasciate alla data di entrata in vigore delle presenti norme, rimangono validi ed efficaci purché i relativi lavori vengano iniziati e terminati entro i termini prescritti nell'autorizzazione. In caso contrario la richiesta di nuova autorizzazione è disciplinata dalle presenti norme.
- 2 I procedimenti già avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti norme ma non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione, sono definiti adeguandosi al presente regolamento.
- 3 Il presente Regolamento comunale, una volta approvato dal Consiglio Comunale, è pubblicato senza indugio nel BUR ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

CAPO 7 - MODULISTICA E ALLEGATI

Art. 29 Modulistica e allegati

- 1 Al presente Regolamento sono allegati i seguenti modelli, fac-simili e schemi:
 - a) **All.1:** modello di istanza per autorizzazione per l'esecuzione di scavi e conseguenti ripristini interessanti aree di proprietà comunale (art.5);
 - b) **All.2:** modello di comunicazione per l'esecuzione di scavi e conseguenti ripristini interessanti aree di proprietà comunale (art.6);
 - c) **All.3:** modello comunicazione di interventi urgenti (art.9);
 - d) **All.4a:** modello comunicazione di inizio lavori (CAPO 3);
 - e) **All.4b:** modello comunicazione di fine lavori (CAPO 3);
 - f) **All.5:** modello di istanza per manomissione sede stradale ai sensi dell'art.88 del D.Lgs. n° 259/2003 (CAPO 5);
 - g) **All.6a:** modello comunicazione di inizio lavori (CAPO 5);
 - h) **All.6b:** modello comunicazione di fine lavori (CAPO 5);
 - i) **All.7:** autocertificazione assolvimento pagamento marca da bollo;
 - j) **All.8:** schemi grafici ripristino strade in conglomerato bituminoso;
 - k) **All.9:** D.M. 1° Ottobre 2013.
 - l) **All.10:** schema per redazione documentazione fotografica ed esempio